

21311/09



DELLA LEGGE N. 533
DI DIRITTO IN SENSO
DELLA LEGGE N. 533
DELLA LEGGE N. 533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

Lavoro di famiglia
risultato

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 15881/2008

- Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Presidente - Cron. 21311
- Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere - Rep.
- Dott. ANTONIO LAMORGESE - Rel. Consigliere - Ud. 18/05/2009
- Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere - CC
- Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15881-2008 proposto da:

S.G. elettivamente domiciliato in ROMA,
 VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio
 dell'avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO, che lo
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato PROSPERI
 MANGILI STEFANO, giusta delega a margine del ricorso;
 - *ricorrente* -

contro

B.M. elettivamente domiciliata in ROMA,
 VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato
 CARUSO MICHELE, che la rappresenta e difende, giusta
 delega a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 767/2007 della CORTE D'APPELLO

AULA '8'

2009
4557

Giemme New S.r.l.

di ROMA del 30/01/07, depositata il 29/10/2007.

La Corte

rilevato che con sentenza depositata il 29 ottobre 2007 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha condannato **S.G.** e **G.P.L.** al pagamento in favore di **B.M.** della complessiva somma di euro 1.072,50 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze retributive e trattamento di fine rapporto, in relazione al pregresso rapporto di lavoro della predetta **B.** come collaboratrice domestica;

che il giudice del gravame, ritenuto incontroverso il rapporto di lavoro con le mansioni indicate, ne ha determinato la durata a decorrere dal 16 gennaio 1996, invece che dal 12 febbraio 1996, come sostenuto dai datori di lavoro, mentre per quanto concerne l'orario ha rilevato che quello di venticinque ore settimanali, allegato dalla lavoratrice, non era stato specificamente contestato, poi affermando con riguardo alle differenze sugli altri emolumenti reclamati dalla lavoratrice che gli appellati non avevano fornito la prova dell'estinzione dell'obbligazione;

che per la cassazione di questa sentenza i soccombenti hanno proposto ricorso basato su due motivi, cui l'intimata ha resistito con controricorso;

che il primo motivo di ricorso, per il quale è formulato il quesito di diritto, denuncia violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 416 cod. proc. civ. e addebita al giudice del gravame di avere "operato una sostanziale inversione di onere probatorio nel dare per assodate e pacifiche le circostanze dedotte da parte ricorrente in virtù di un concetto che essa stessa definisce di

Alcun...

4557
09

applicazione del principio di circolarità degli oneri di allegazione, contestazione e prova, proprio del rito del lavoro ed, in applicazione di esso, traendo il fondamento della domanda dal mancato assolvimento da parte del convenuto della prova dei fatti impeditivi o modificativi”;

che il motivo è infondato, come già evidenziato nella relazione ex art. 380 cod. proc. civ. e condividendo il Collegio le argomentazioni svolte e in particolare che: a) gli odierni ricorrenti nel presente ricorso (v. pag. 3) hanno ammesso la sussistenza del rapporto di lavoro, già peraltro esplicitata nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, per venticinque ore settimanali, per cui la circostanza dell'orario di lavoro nei suddetti limiti è stata correttamente considerata incontrovertibile dal giudice del gravame, in applicazione del principio di non contestazione che per il rito del lavoro trova fondamento nell'art. 416 cod. proc. civ., secondo quanto più volte ribadito da questa Corte, anche con l'espresso riferimento alla circolarità nel rito del lavoro tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova (Cass. sez. unite 17 giugno 2004 n. 11353), richiamata dalla sentenza impugnata; b) lo spostamento affermato dal giudice del merito dell'inizio del rapporto al 16 gennaio 1996, in luogo della diversa data del 12 febbraio 1996, indicata dai datori di lavoro non è adeguatamente censurato; c) una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro, per la ripartizione dell'onere della prova sancita dall'art. 2697 cod. civ. incombeva al datore di lavoro dimostrare i fatti estintivi o modificativi delle obbligazioni a suo carico derivanti dal medesimo rapporto, e quindi di avere corrisposto alla lavoratrice i ratei maturati della tredicesima mensilità, il trattamento di fine

A. Scamuffa

rapporto, il compenso per il lavoro nei giorni festivi infrasettimanali ritenuto espletato per la continuità del rapporto durante la settimana, di averle fatto fruire le ferie maturate nel periodo e in mancanza del pagamento della relativa indennità sostitutiva, onere probatorio che la sentenza impugnata ha considerato inadempito; d) la circostanza dedotta dai ricorrenti a fondamento della contestazione svolta in ordine alla statuizione concernente l'indennità di preavviso, laddove hanno sostenuto di non essere tenuti al pagamento in quanto la cessazione del rapporto era da collegare alle dimissioni della lavoratrice, è anch'essa rimasta priva di supporto probatorio, poiché, sempre in applicazione del richiamato criterio di ripartizione dell'onere della prova, incombe al lavoratore soltanto la dimostrazione la cessazione del rapporto lavorativo, qui non oggetto di discussione, e ricade invece sul datore di lavoro che le eccepisce, la dimostrazione che il rapporto di lavoro si è risolto per dimissioni del lavoratore (Cass. 27 agosto 2007 n. 18087, 20 maggio 2005 n. 10651);

che il secondo motivo, con il quale è denunciato vizio di motivazione correlato alla valutazione del giudice del merito della prova sui fatti costitutivi della domanda avanzata dalla lavoratrice, valutazione ritenuta erronea in relazione a taluni elementi e incompleta con riferimento ad altri, è inammissibile, non essendo state specificate le risultanze probatorie che si assumono pretermesse o inadeguatamente valutate, così come richiede la consolidata giurisprudenza di questa Corte per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (v. fra le più recenti Cass. 17 luglio 2007 n. 15952);

Scavone

che pertanto il ricorso deve essere rigettato;

che in applicazione del criterio della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati al pagamento, in favore della resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dell'avv. Michele Caruso, per dichiarata anticipazione;

P. q. m.

rigetta il ricorso e condanna e

al pagamento, in favore di delle spese del presente giudizio, che, liquidate in euro 30,00 per esborsi e in euro 1.000,00= (mille/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., sono attribuite direttamente al difensore distrattario avv. Michele Caruso.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2009.



Il Presidente

M. Ravagnani

IL CANCELLIERE
F. Toni

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, li 6 OTT 2009
IL CANCELLIERE C1
(F. Toni)

ESENTE DA RISCOSSA DI BOLLO, DI
REGISTRO E DA CANCELLERIA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N° 533

M. Caruso